NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 SETTEMBRE 1988, N. 448

Art. 21

Provvedimenti del pubblico ministero in caso di arresto o di fermo

1. Quando riceve la notizia dell'arresto o del fermo prevista dall'articolo 18 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, il pubblico ministero dispone che il minorenne sia senza ritardo condotto davanti a se' ovvero presso uno dei centri indicati nell'articolo 9 ovvero presso una comunita' pubblica o autorizzata che provvede a indicare. 2. Qualora, tenuto conto delle modalita' del fatto, dell'eta', della personalita' e della situazione familiare del minorenne, lo ritenga opportuno, il pubblico ministero puo' altresi' disporre che lo stesso sia accompagnato presso la sua abitazione familiare. 3. Se il minorenne e' condotto davanti al pubblico ministero, questi, dopo averlo interrogato, provvede a norma dei commi 1 e 2.

Versione in vigore dal 24 ottobre 1989, non più in vigore dal 15 febbraio 1991 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448
Estremi	Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 1989

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-272-1989/art-21-provvedimenti-del-pubblico-ministero-in-caso-di-arresto-o-di-fermo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it